



FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI - APS

Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021 – Registro Regione Lombardia Sezione F-APS progressivo 237

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC segreteria@legalmail.it

Codice Fiscale 04415400151

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV
Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

REGOLAMENTO APPLICATIVO MANIFESTAZIONI LUDICO - MOTORIE

- ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio Federale in data 28 ottobre 2022
- aggiornamento approvato dal Consiglio Federale in data 9 luglio 2019
- aggiornamento approvato dal Consiglio Federale in data 13 aprile 2019
- aggiornamento approvato dal Consiglio Federale in data 15 settembre 2018

Sommario

PREMESSA.....	4
ART.1 - FINALITA'	5
ART. 2 - SCOPI E PECULIARITA' DELLE MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE.....	5
ART. 3 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	6
ART. 4 - RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE.....	8
ART. 5 - DISCIPLINE SPORTIVE.....	8
ART. 6 - OSPITALITA'	8
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PARTECIPANTE.....	9
ART. 8 - FINALITA' DEI PERCORSI.....	10
ART. 9 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI.....	11
ART. 10 - SEGNALETICA.....	11
ART. 11 - DOPPIO PERCORSO.....	12
ART. 12 - MODALITA' DI PARTENZA.....	13
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE.....	14
ART. 14 - ETA' DI PARTECIPAZIONE.....	14
ART. 15 - ISCRIZIONI DI GRUPPO/ASSOCIAZIONE.....	14
ART. 16 - ISCRIZIONE SINGOLA O INDIVIDUALE.....	15
ART. 17 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' EVENTO.....	15
ART. 18 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE.....	17
ART. 19 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE PER I NON SOCI.....	18
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19
ART. 21 - DÉPLIANT MANIFESTAZIONE.....	19
ART. 22 - SERVIZIO D'ORDINE.....	22
ART. 23 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE.....	22
ART. 24 - ASSISTENZA SANITARIA.....	22
ART. 25 - CONTROLLI.....	23
ART. 26 - SERVIZI FEDERALI.....	24
ART. 27 – ATTIVITA' PROMOZIONALE.....	24
ART. 28 - RICONOSCIMENTI COLLETTIVI.....	24
ART. 29 - ASSICURAZIONI.....	25
ART. 30 – SERVIZI.....	27
ART. 31 - PUBBLICITA' – SPEAKER.....	27
ART. 32 - CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE.....	28
ART. 33 - MANIFESTAZIONI FIASP CON OMOLOGAZIONE IVV.....	28
ART. 34 - NORME DI CARATTERE GENERALE DELL'IVV.....	31

ART. 35 - OMOLOGAZIONE DI MANIFESTAZIONI CON I SOLI SIMBOLI FIASP	32
ART. 36 - IMMAGINE DELLA FEDERAZIONE.....	32
ART. 37 - DISPOSIZIONE COMUNE.....	32

PREMESSA

Il mutamento della natura giuridica della FIASP – divenuta da associazione di fatto non riconosciuta, priva di personalità giuridica ad Ente munito di personalità giuridica, definito dall'Art. 35 del Codice del Terzo Settore quale **Associazione di Promozione Sociale APS** iscritta nell'apposito Registro Regione Lombardia con Decreto n. 10191 del 23/07/2021 – alla sezione F-APS n. progressivo 237, comporta una serie di specifiche ed integrazioni ad i nostri documenti formali.

La FIASP quale APS organizza in attuazione degli scopi istituzionali eventi e manifestazioni ad essa riconducibili che vengono posti in essere da soggetti ad essa affiliati, in forza dell'Omologazione concessa. Come detto ad essa - manifestazione FIASP - si applica il regime fiscali specifico di cui all'Art. 85 del codice del Terzo settore indipendentemente dalla natura giuridico - associativa dell'Organizzatore.

Lo Strumento principe tramite il quale FIASP-APS persegue i suoi scopi statuari è la proposizione di un **EVENTO**.

– Eventi di comunicazione istituzionale, attraverso cui FIASP-APS si propone di migliorare e consolidare la propria immagine presso il pubblico ed i vari stakeholder per stabilire relazioni con il territorio ottenere il consenso sociale della comunità sui progetti Federali.

Questa comunicazione promozionale tende a produrre eventi reali che fungano da supporto al suo messaggio: questi eventi possono consistere in performance atte a raccogliere un pubblico vasto.

Lo strumento con cui la descritta azione promozionale prende corpo è il programmare, organizzare, attuare **le MANIFESTAZIONI statuarie** attraverso le quali FIASP-APS promuove, disciplina e tutela l'attività ludico - motoria ed amatoriale.

Si definiscono "manifestazioni o eventi ludico motori" a carattere popolare tutte le attività sportivo - motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia favorendo il processo di socializzazione che si matura nel piacere e nel rispetto della persona e della natura.

- Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi e/o Associazioni FIASP, sotto il controllo dei Comitati Territoriali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.
- L'Organizzazione di ogni manifestazione FIASP-APS deve rispettare lo Statuto, i Regolamenti da esso derivati e deve divulgare la cultura e gli scopi della Federazione, che vengono proposti uniformemente su tutto il Territorio Nazionale. Si potrà operare a fronte di progetti specifici e documentati anche in deroga ma solo con espressa autorizzazione da parte degli Organi Centrali per il tramite degli Organi Periferici competenti territorialmente.

Tutta la struttura organizzativa per la corretta attuazione delle descritte manifestazioni è disciplinata dal REGOLAMENTO APPLICATIVO MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE, ed in tali norme, per quanto detto si fa correttamente riferimento al termine **manifestazione** quale, come evidenziato strumento operativo che dà vita all'**evento** posto in essere per il raggiungimento dei fini Federali di FIASP-APS. Tale dualismo e riferimento appare sui volantini e comunicati riferiti alle attività Federali.

ART.1 - FINALITA'

1.1 Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi e/o Associazioni FIASP, sotto il controllo dei Comitati Territoriali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.

1.2 L'Organizzazione di ogni manifestazione FIASP deve rispettare lo Statuto, i Regolamenti da esso derivati e deve divulgare la cultura e gli scopi della Federazione che vengono proposti uniformemente su tutto il territorio Nazionale. Si potrà operare a fronte di progetti specifici e documentati anche in deroga ma solo con espressa autorizzazione da parte degli Organi Centrali per il tramite degli Organi Periferici competenti territorialmente.

ART. 2 - SCOPI E PECULIARITA' DELLE MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE

Le manifestazioni organizzate da Gruppi e/o Associazioni devono finalizzare gli intenti istituzionali della FIASP.

2.1 Si definiscono manifestazioni "ludico motorie" a carattere popolare tutte le attività sportivo - motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia per favorire il processo di socializzazione che si matura nel rispetto della persona e della natura. Richiamandosi alla Carta Europea dello Sport per Tutti, le manifestazioni favoriscono la divulgazione e la conoscenza dei valori legati all'ambiente, alla flora, alla fauna ed all'interesse storico - culturale dei luoghi attraversati dai percorsi. In nessun caso, neppure per chilometraggi superiori ai 20 km, i percorsi proposti possono definirsi ad elevato impegno cardiovascolare in quanto è preminente il risvolto ludico-motorio.

2.2 Le manifestazioni si svolgono senza finalità agonistiche, senza classifiche di merito e senza rilevazione individuale del tempo di percorrenza. I partecipanti, di ogni cultura, sesso, età e nazionalità, adeguano la loro attività ludico - motoria alle proprie capacità, esigenze e limiti fisici desiderando esclusivamente, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale ed ampliare la reciproca conoscenza interagendo e comunicando con le altre persone presenti all'evento.

2.3 La Federazione riconosce tutte le discipline sportive accomunate dalle caratteristiche di cui al punto 2.02 e 5.01 del presente Regolamento. La disciplina maggiormente rappresentata dalla FIASP è il podismo.

2.4 Tutte le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati alla FIASP sono omologate nel rispetto dell'Art. 2.02 del presente Regolamento Applicativo manifestazioni ludico - motorie.

2.5 La FIASP organizza e gestisce concorsi provinciali, nazionali e internazionali in base ai regolamenti nazionali e internazionali vigenti, e solo per le discipline sportive riconosciute ed autorizzate.

2.6 La FIASP può concedere omologazioni a manifestazioni ludico - motorie concomitanti ad eventi agonistici o non competitivi, in regime di reciproca autonomia ed in collaborazione occasionale, purché divulgate ed effettuate con proprio regolamento e modalità di effettuazione.

ART. 3 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

3.1 Le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati devono essere preventivamente omologate dalla FIASP attraverso le competenze dei Comitati Territoriali e secondo la seguente procedura.

3.2 Ogni omologazione deve essere richiesta al Comitato Territoriale di appartenenza a cura del Presidente del Gruppo e/o Associazione quale legale rappresentanza del Sodalizio.

3.3 Nell'ipotesi che la manifestazione dovesse transitare anche in territori limitrofi diversi dal proprio, sarà compito dell'Organizzazione comunicare gli itinerari dettagliati al proprio Comitato di appartenenza e per conoscenza a tutti i Comitati interessati.

3.4 Le domande di omologazione devono essere presentate, almeno 4 (quattro) mesi prima della data dell'evento, sui moduli appositamente predisposti dalla Segreteria Nazionale, unitamente alle bozze del Regolamento della manifestazione.

3.5 L'Omologazione di ogni manifestazione, nel pieno rispetto del Regolamento delle Manifestazioni ludico - motorie della FIASP, è di competenza Territoriale e viene rilasciata in completa autonomia dal Comitato Territoriale FIASP di appartenenza. Il Gruppo e/o Associazione richiedente si assumono ogni responsabilità relativa ai contenuti stessi dell'omologazione, di qualsiasi natura e conseguenza.

3.6 I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni interamente al di fuori del proprio ambito Territoriale, devono richiedere autorizzazione al Comitato competente Territorialmente dalla data fissata per l'evento mediante Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) motivando la straordinarietà dell'iniziativa.

3.7 Il Comitato o i Comitati interessati, sono tenuti a darne riscontro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta ricevuta a mezzo della suddetta Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) motivando un eventuale diniego. In caso di accoglimento, il Comitato competente Territorialmente è tenuto a dare l'omologazione e l'assistenza tecnico - sportiva.

3.8 L'organizzazione è tenuta al rimborso delle spese per l'invio del Commissario Tecnico Sportivo, come previsto dal Regolamento Amministrativo.

3.9 Qualora venga negata l'autorizzazione dal Comitato competente Territorialmente, l'Organizzatore può rivolgersi, con Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in seconda istanza al Presidente Nazionale – ai sensi dell'Art. 7 lettera H del Regolamento Applicativo Organico inviando alla Segreteria Nazionale una memoria scritta per eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Regolamento Applicativo Organico.

3.10 Il luogo a procedere si attiva automaticamente qualora al richiedente non pervenga alcun riscontro all'istanza fatta nei termini dei 30 (trenta) giorni successivi all'inoltro della Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

a. I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni al di fuori del proprio Comitato, laddove non esista alcun Comitato, devono richiedere l'omologazione al proprio Comitato di appartenenza. Il Comitato informerà la Segreteria Nazionale richiedendone parere favorevole e fornirà supporto tecnico alla manifestazione, richiedendo all'Organizzazione il rimborso delle spese per l'invio del Commissario tecnico sportivo come previsto dal Regolamento amministrativo.

b. È di competenza del Presidente Nazionale, ai sensi dell'Art. 7 Regolamento Applicativo Organico, in caso di contrasti tra Comitati Territoriali della stessa Regione, indicare a quale Comitato Territoriale affidare la competenza dell'omologazione quando i percorsi interessino due o più Province, sentito il parere dei Comitati competenti.

c. Il Comitato Territoriale per ogni manifestazione approvata, dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia dell'omologazione concessa, trenta giorni prima della manifestazione, unitamente al dépliant della stessa.

d. Nel caso in cui a un Gruppo e/o Associazione venga negata l'omologazione dal Comitato territoriale di appartenenza, il richiedente può rivolgersi al Presidente Nazionale ai sensi dell'Art. 7 Regolamento Applicativo Organico inviando al protocollo della Segreteria Nazionale una memoria scritta, onde aprire la pratica per un eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Regolamento.

ART. 4 - RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE

4.1 Nel caso in cui i Gruppi e/o Associazioni rinuncino ad organizzare la manifestazione programmata dovranno darne comunicazione immediata al Comitato Territoriale di appartenenza ed alla Segreteria Nazionale per l'inserimento della notizia sul sito della Federazione, per l'aggiornamento dell'annuario manifestazioni ed anche per la pubblicazione sulla Rivista Sportinsieme, compatibilmente con i tempi di stampa. Per questa rinuncia, i Gruppi e/o Associazioni non possono richiedere il rimborso dei contributi precedentemente versati in fase di affiliazione o di omologazione.

4.2 Non pervenendo nessuna comunicazione in merito alla rinuncia ad organizzare una manifestazione programmata, la Federazione, a tutela della propria immagine, tramite l'intervento del Consiglio Federale o su proposta del Presidente Nazionale comunica al Comitato Territoriale di competenza la irricevibilità per un anno della domanda di affiliazione alla FIASP del Gruppo e/o Associazione che si è reso responsabile della mancata comunicazione.

ART. 5 - DISCIPLINE SPORTIVE

5.1 La FIASP può omologare l'attività ludico - motoria di tutte le discipline sportive purché aderenti ai contenuti dell'Art. 2.02 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie.

5.2 La Segreteria Nazionale invierà al singolo Comitato Territoriale interessato, le disposizioni e i regolamenti da adottare per le specifiche manifestazioni.

5.3 Per le manifestazioni di cui all'Art. 5.01 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie, come pure per quelle programmate a scopo promozionale dai Comitati Territoriali, dovrà essere data comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale almeno 4 mesi prima della loro effettuazione.

ART. 6 - OSPITALITA'

6.1 L'Organizzazione deve essere in grado di fornire informazioni relative che l'ospitalità impone: logistica, alberghiera, organizzativa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PARTECIPANTE

7.1 Al momento dell'iscrizione, s'instaura un contratto di servizio tra l'Organizzatore ed il Partecipante all'evento, in base al quale l'Organizzatore pone il Partecipante in grado di accedere ed usufruire di tutti i servizi compresi nella manifestazione, ed il Partecipante si vincola al rispetto delle norme federali che regolano l'evento, nella consapevolezza che l'elusione delle stesse rende nullo il contratto. È esclusa la possibilità che il partecipante, pur presente all'evento, non avendo effettuato iscrizione da Socio o non Socio possa essere considerato Partecipante di fatto e possa vantare alcuna obbligazione da parte dell'Organizzatore o della Federazione.

7.2 In particolare l'Organizzatore ha il dovere di proporre i percorsi in base alle prescrizioni dell'Art. 8 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico – motorie; di fornire assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria e coperture assicurative di legge per tutta la durata della manifestazione. Il Partecipante alle manifestazioni sportive, con il versamento del contributo di iscrizione stabilito, acquisisce il diritto all'assistenza tecnica, organizzativa, sanitaria ed assicurativa per tutta la durata della manifestazione.

7.3 Il Partecipante, intendendo per tale solo colui in possesso del corretto documento di iscrizione, come ha il diritto di usufruire dei servizi di cui al punto Art. 7.02 del Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie, così ha altresì l'obbligo di rispettare gli orari di apertura e termine della manifestazione, al di fuori dei quali non è garantito alcun servizio da parte dell'Organizzatore, di adeguare il proprio cammino alle avvertenze e prescrizioni della segnaletica presente sul percorso e a rispettare il codice della strada, di curare per tempo l'iscrizione alla manifestazione, di comportarsi in modo corretto e sportivo evitando di far intervenire autorità estranee alla Federazione. Eventuali reclami o proteste vanno rivolte ai Commissari Tecnici Sportivi FIASP e da essi verranno verbalizzate.

In particolare, si fa obbligo di:

- a. Non effettuare partenze anticipate sull'orario previsto dagli Organizzatori.
- b. Recare in posizione visibile il documento di partecipazione acquistati nei punti ufficiali di iscrizione.
- c. Far vidimare il documento di partecipazione agli appositi controlli.
- d. Seguire la segnaletica preparata dall'Organizzazione senza allontanarsi dal percorso.
- e. Rispettare il codice della strada.
- f. Evitare di disturbare o compromettere lungo il percorso la tranquillità e sicurezza dei partecipanti.

- g.** Rispettare l'integrità ambientale del percorso, l'altrui proprietà, la flora e la fauna.
- h.** Recarsi ai punti di ristoro o di assistenza ordinatamente.
- i.** Effettuare per tempo la vidimazione delle tessere personali dei Concorsi FIASP-IVV.
- j.** Segnalare al personale di servizio qualsiasi aspetto negativo presente sul tracciato onde rimediare ad eventuali carenze di segnaletica o fatti di pericolo.
- k.** Segnalare al personale di servizio delle manifestazioni eventuali partecipanti in difficoltà fisica.
- l.** Tenere sempre al guinzaglio gli animali da compagnia (soprattutto cani) del cui operato e conseguenze la Federazione e gli Organizzatori non possono rispondere in alcun modo.
- m.** Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla Manifestazione accettano i Regolamenti FIASP-IVV.

ART. 8 - FINALITA' DEI PERCORSI

8.1 Le manifestazioni ludico - motorie, proprio perché volte a concretizzare le finalità e scopi della Federazione di cui agli Art. 02.02 – 02.03 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie, devono consentire un'attività ludico - motoria adattabile alle capacità, esigenze e limiti di ogni Partecipante che desidera, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale, ampliare la reciproca conoscenza, scoprire il territorio e le peculiarità storico – artistiche - culturali locali, comunicare con gli altri e rilassarsi dal punto di vista psicologico e fisico.

8.2 Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza e all'incolumità dei partecipanti, in relazione alle stagioni ed alle condizioni meteorologiche. Eventuali difficoltà altimetriche devono essere portate a conoscenza dei partecipanti.

8.3 Gli Organizzatori di ogni Manifestazione FIASP si impegnano a rispettare tutte le norme che regolano le Manifestazioni Sportive FIASP con particolare riguardo alla sicurezza dei percorsi ed alla segnaletica indicata dal Comitato Territoriale, assumendosi ogni responsabilità qualora tali accorgimenti non dovessero essere messi in atto.

8.4 In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei Partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell'ultima ora sia nella lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. In questo caso, dovranno essere interessati i Commissari Tecnici Sportivi FIASP che autorizzeranno e verbalizzeranno tutti i cambiamenti messi in atto dall'Organizzatore.

ART. 9 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI

9.1 La lunghezza dei percorsi deve corrispondere con i dati omologati dal Comitato Territoriale e riportato sul dépliant della manifestazione. Eventuali modifiche di carattere tecnico o per motivi di sicurezza dovranno essere comunicate tempestivamente al Comitato di appartenenza e al Commissario Tecnico Sportivo.

9.2 L'Organizzazione potrà predisporre percorsi di qualsiasi lunghezza.

9.3 Per itinerari di cinquanta chilometri e oltre è fatto obbligo fissare traguardi intermedi.

9.4 Ai fini dei Concorsi Internazionali IVV gli itinerari sono soggetti allo specifico regolamento al quale la FIASP aderisce in base a quanto previsto dall'Art. 33 e 34 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie.

9.5 Sono ammessi percorsi riservati ai portatori di handicap o comunque a persone bisognose di particolari attenzioni.

9.6 Il numero dei km per gli itinerari che presentano dislivelli impegnativi può essere calcolato aggiungendo un km. per ogni cento metri di dislivello.

ART. 10 - SEGNALETICA

10.1 Lungo il percorso dovranno essere disposti dall'Organizzazione specifici cartelli indicanti:

a. Freccie direzionali dell'itinerario;

10.2 Cartelli indicanti i km. percorsi, almeno ogni due km;

a. Località di richiamo turistico di particolare valore storico e artistico;

- b.** Cartelli appositi devono essere posti sugli itinerari che presentano;
- c.** Tratti di percorso che hanno la caratteristica della sottile difficoltà;
- d.** Tratti di percorso ristretti per loro natura o che consentono il transito solo in “fila indiana”;
- e.** Tratti fangosi o scivolosi;
- f.** Tratti che possono nascondere insidie insite nella natura del terreno stesso;
- g.** Tratti puramente boschivi che, soprattutto se di tipo argilloso o morenico con grandi acciottolati, devono essere segnalati con valida e visibile cartellonistica.

10.2 Tali cartelli, i cui contenuti informano delle situazioni innanzi descritte ed invitano il partecipante all’attenzione ed adeguare il proprio passo alla natura del terreno, vengono concordati con gli Organizzatori in sede di omologazione - marcia, nell’ambito delle rispettive competenze. Si ricorda che la cartellonistica di “attenzione” deve essere un obbligo vincolante sia per il Comitato Territoriale che fornisce l’omologazione (organo controllore) che per l’Organizzatore (fornitore di un servizio) ai fini della validità delle coperture assicurative.

10.3 Tutte le indicazioni previste dovranno essere realizzate e affisse nei modi consentiti dalle Amministrazioni ove transita la manifestazione.

10.4 Al termine della manifestazione, l’Organizzazione dovrà ritirare tutta la segnaletica esposta nell’arco massimo delle ventiquattro ore (24), salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni competenti.

ART. 11 - DOPPIO PERCORSO

11.1 È ammessa la possibilità di effettuare un doppio percorso della stessa manifestazione, solo qualora l’orario di partenza sia dilazionato nell’arco minimo di un’ora.

11.2 La richiesta di partecipazione al doppio percorso deve essere segnalata preventivamente ai Commissari Tecnici Sportivi presenti alla manifestazione, i Partecipanti sono tenuti ad effettuare per primo il percorso più breve completandolo entro l'orario massimo di partenza, consegnare il documento di partecipazione opportunamente vidimato ai controlli al Commissario Tecnico Sportivo FIASP, poi ripartire per il secondo percorso.

11.3 I Partecipanti devono provvedere ad acquisire il documento di partecipazione per ogni singolo percorso.

ART. 12 - MODALITA' DI PARTENZA

12.1 L'orario della partenza è fissato dall'organizzazione, tenuto conto della stagione, delle condizioni atmosferiche e della lunghezza e caratteristiche dei percorsi, comunque non potrà essere antecedente alle ore sette e trenta del mattino (07:30). Eventuali deroghe, richieste e autorizzate dal Comitato Territoriale competente per territorio, sono ammesse solo per manifestazioni di gran fondo (oltre i 50 km.) o per particolari motivi ambientali: ogni deroga deve essere comunicata alla Segreteria Nazionale. Non sono ammesse deroghe o cambiamenti sull'orario di partenza comunicate il giorno di svolgimento della manifestazione.

12.2 L'inizio di una manifestazione può essere omologata:

a. Con partenza libera dilazionata in un tempo minimo di mezz'ora (trenta minuti) o in un tempo superiore previsto dalla Organizzazione.

b. Con partenza unica ad orario fisso.

c. È vietata la partenza prima dell'orario ufficiale prefissato dall'Organizzazione.

d. È facoltà dell'Organizzazione prevedere punzonature del documento di partecipazione, ai fini della verifica e controllo dei Partecipanti e per i riconoscimenti collettivi.

e. È vietata la partenza con starter, auto, e altro, qualora questa possa compromettere la sicurezza dei Partecipanti.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE

13.1 L'organizzazione deve procurarsi per tempo tutte le autorizzazioni necessarie, nei modi richiesti dalle Autorità Amministrative Locali, Territoriali e Regionali, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Autorità sanitarie.

ART. 14 - ETA' DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Organizzazione, in relazione alle difficoltà del percorso, alla sua lunghezza e alla stagione, può definire un accesso differenziato dei partecipanti ai vari percorsi secondo l'età degli stessi.

14.1 La responsabilità dei minori è del genitore o di chi esercita la potestà o dal Titolare della Responsabilità Genitoriale.

ART. 15 - ISCRIZIONI DI GRUPPO/ASSOCIAZIONE

15.1 Premesso che la partecipazione agli eventi Federali è solo individuale e si concretizza con l'acquisizione del documento di partecipazione è facoltà dei partecipanti costituirsi in Gruppo / Associazione che come tali partecipano ad iniziative previste dall'Organizzatore. Il Gruppo o Associazione come tale non gode dei servizi Federali forniti dall'Organizzatore solo alle persone fisiche partecipanti.

15.2 Per i Gruppi / Associazioni partecipanti è obbligatorio presentare all'atto dell'iscrizione l'elenco dettagliato e nominativo dei partecipanti del Gruppo / Associazione che si presenteranno alla manifestazione e comunque entro il termine ultimo dell'orario di partenza. La lista di Gruppo / Associazione dovrà contenere il **nome e cognome e numero di tessera di Socio FIASP** del partecipante potenziale destinatario del documento di partecipazione, oppure dovrà riportare **nome, cognome e data di nascita del partecipante per cui si richiede l'iscrizione giornaliera** in quanto non socio FIASP. Sono possibili aggiunte individuali alla lista di gruppo già presentata solo se le aggiunte riguardano componenti del Gruppo / Associazione siano essi Soci FIASP o non Soci FIASP, seguendo le modalità dell'iscrizione da Socio FIASP o partecipante giornaliero. Il Capogruppo è responsabile di tali aggiunte, prevista anche la possibilità di presentare lista di gruppo/associazione per via telematica.

15.3 I Presidenti delle Società e dei Gruppi / Associazioni o loro delegati, nel ritirare i documenti di partecipazione sono responsabili della corretta consegna degli stessi ai soggetti indicati nella lista.

15.4 La mancata consegna dell'elenco dettagliato dei partecipanti all'Organizzazione, o la mancata compilazione telematica della lista di gruppo, escluderà automaticamente dalla premiazione il Gruppo / Associazione.

15.5 L'Organizzatore in esecuzione delle disposizioni contenute nell'informativa breve sulla privacy esposta sul luogo della manifestazione, ricevuta la lista del Gruppo o della Associazione dovrà provvedere a distruggere la stessa al termine della manifestazione.

15.6 L'Organizzazione può fissare un termine utile per le iscrizioni di Gruppo / Associazione.

15.7 Per i Gruppi / Associazioni locali o i Gruppi / Associazioni non FIASP (gruppi di cammino, oratori, ecc.,) potrà essere stilata una classifica a parte, a discrezione dell'Organizzazione.

15.8 Il Gruppo / Associazione organizzatore non può entrare nella classifica di gruppo.

ART. 16 - ISCRIZIONE SINGOLA O INDIVIDUALE

16.1 L'Organizzazione può fissare un numero massimo di partecipanti su cui ha calibrato tutti gli aspetti tecnici della manifestazione.

16.2 Il punto d'iscrizione deve essere un luogo che permetta un rapido svolgimento delle operazioni e segnalato opportunamente.

16.3 Le iscrizioni sono consentite fino al termine ultimo fissato per la partenza.

ART. 17 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' EVENTO

17.1 Il contributo di partecipazione a sostegno dell'evento, qualora comporti un dono individuale, viene fissato dall'Organizzazione ed autorizzato dal Comitato Territoriale di appartenenza in sede di omologazione della manifestazione.

17.2 L'Organizzazione non potrà richiedere il contributo a sostegno dell'evento senza dono promozionale individuale in misura superiore alla quota fissata annualmente dal Consiglio Federale.

17.3 I contributi si distinguono in:

- a. Contributo di partecipazione a sostegno dell'evento - maggiorazione dello stesso per il non socio.
- b. Contributo di partecipazione a sostegno dell'evento con dono promozionale – maggiorazione dello stesso per il non socio.
- c. Il Contributo di partecipazione dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento e ad eventuali benefit promozionali previsti dall'Organizzatore.
- d. È facoltà del Consiglio Federale concedere deroghe per quanto specificato al punto 17.02 del Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico - motorie. La domanda di deroga va inoltrata per Raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) dall'Organizzazione richiedente alla Segreteria Nazionale almeno cinque mesi (5) prima della data dell'evento a firma congiunta con il Presidente del Comitato Territoriale.
- e. Per manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi a favore di iniziative benefiche di particolare rilievo effettuate a norma di legge (comunicazione all'Intendenza di Finanza ecc.), è facoltà di ogni Comitato Territoriale inoltrare alla Presidenza Nazionale proposta di deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, proposta che verrà esaminata nei limiti e con le modalità stabilite nella deliberazione vigente adottata in materia dal Consiglio Nazionale.

17.4 Per deroga si intende:

- a. Manifestazione omologata con solo contributo di partecipazione a sostegno dell'evento con dono promozionale.
- b. Manifestazione omologata con contributo di partecipazione a sostegno dell'evento - di importo superiore alla quota fissata annualmente dal Consiglio Federale.
- c. La concessione della deroga a tali manifestazioni deve essere formalizzata con la concessione del Patrocinio della Federazione all'evento - Protocollo di intesa forme convenzionali.
- d. Fuori di detti termini, è facoltà del Presidente Nazionale concedere deroghe per quanto specificato al punto 17.02 del Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico – motorie, sempre nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. La richiesta va inoltrata dal Comitato Territoriale alla Segreteria Nazionale, almeno cinque mesi (5) prima della data dell'evento.

17.5 I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, **SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP**, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell'Art. 6.4 dello Statuto.

ART. 18 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

18.1 Le manifestazioni omologate dalla FIASP-APS sono aperte a tutti Soci e non Soci, che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione, tali soggetti versano volontariamente un contributo di partecipazione a sostegno dell'evento.

18.2 Il partecipante socio, viene identificato a mezzo numero di Tessera Federale valida per l'anno in corso.

18.3 Con il versamento del relativo contributo viene contestualmente consegnato il documento di partecipazione che consiste in un braccialetto colorato, numerato progressivamente, contenente stampigliato il LOGO Federale Registrato e la scritta Evento FIASP-APS. Lo stesso deve essere strutturato in modo tale che una volta chiuso al polso non possa essere staccato senza rendersi inutilizzabile.

18.4 L'insieme dei numeri progressivi dei braccialetti consegnati, costituiscono l'elemento formativo della Rilevazione della Presenza dei partecipanti che verrà posta in essere dall'Organizzatore con metodologie diverse, ovvero in modalità che può essere: informatica tramite lettore ottico, o in formato cartacea e quindi manuale.

18.5 La Rilevazione della presenza dei partecipanti genera in via informatica o cartacea un documento che permette di poter individuare la presenza all'evento del partecipante, solo che questa individuazione non è finalizzata a generare un elenco da inviare ad un soggetto terzo, ma solo posta in essere per soddisfare a norme di sicurezza, di salute pubblica e di controllo della regolare presenza del partecipante al nostro evento, specialmente in caso di sinistro.

18.6 Il documento di partecipazione - braccialetto - non presentato integro al polso non dà diritto ad accedere ad eventuali doni promozionali né dà la possibilità di ottenere le vidimazioni dei concorsi nazionali / internazionali.

18.7 Coloro che intendono ripetere l'attività motoria prevista dall'evento - effettuazione più volte del percorso - devono provvedere a dotarsi di nuovo documento di partecipazione per ogni nuovo percorso.

18.8 In caso di sinistro, la mancata rispondenza tra il numero progressivo presente sul braccialetto ed il riscontro sul documento di rilevazione della presenza detenuto dall'Organizzatore, comporta l'esclusione del sinistrato dalle garanzie assicurative Federali.

ART. 19 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE PER I NON SOCI

19.1 Le manifestazioni omologate dalla FIASP-APS sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP, la partecipazione è subordinata per tali soggetti al versamento volontario di una maggiorazione sul contributo di partecipazione a sostegno dell'evento richiesto al socio.

19.2 La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio Federale. Il supplemento definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non soci i FIASP è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 03/11/2010 G.U. n. 296/2010).

19.3 Il partecipante non socio viene identificato, previo rilascio da parte dello stesso, dei dati relativi al nome cognome e data di nascita, da comunicare all'Organizzatore all'atto del versamento del contributo a sostegno dell'evento.

19.4 Con il versamento del relativo contributo, maggiorato come descritto, viene contestualmente consegnato il documento di partecipazione che consiste in un braccialetto colorato, di colore diverso da quello consegnato in dotazione al socio, numerato progressivamente, contenente stampigliato il LOGO Federale Registrato e la scritta Evento FIASP-APS. Lo stesso deve essere strutturato in modo tale che una volta chiuso al polso non possa essere staccato senza rendersi inutilizzabile.

19.5 L'insieme dei numeri progressivi dei braccialetti consegnati, costituiscono l'elemento formativo della Rilevazione della Presenza dei partecipanti - non soci - che verrà posta in essere dall'Organizzatore con metodologie diverse, ovvero in modalità sia informatica che cartacea.

19.6 La Rilevazione della presenza dei partecipanti - non soci - genera in via informatica o cartacea un documento che permette di poter individuare la presenza all'evento del partecipante, solo che questa individuazione non è finalizzata a generare un elenco da inviare ad un soggetto terzo, ma solo posta in essere per soddisfare a norme di sicurezza, di salute pubblica e di controllo della regolare presenza del partecipante al nostro evento, specialmente in caso di sinistro.

19.7 Il documento di partecipazione, - braccialetto - non presentato integro al polso non dà diritto ad accedere ai servizi forniti dall'Organizzazione e ad eventuali doni promozionali né dà la possibilità di ottenere le vidimazioni dei concorsi nazionali / internazionali.

19.8 Coloro che intendono ripetere l'attività motoria prevista dall'evento - effettuazione più volte del percorso - devono provvedere a dotarsi di nuovo documento di partecipazione per ogni nuovo percorso.

19.9 In caso di sinistro, la mancata rispondenza tra il numero progressivo presente sul braccialetto ed il riscontro sul documento di rilevazione della presenza detenuto dall'Organizzatore, comporta l'esclusione del sinistrato dalle garanzie assicurative Federali.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20.1 La Federazione – FIASP - attraverso l'Organizzatore ed i Comitati Territoriali tratta i dati personali dei partecipanti richiesti in fase di iscrizione (nome cognome, data di nascita) per finalità di carattere organizzativo di controllo e di sicurezza della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo se si verifica il caso, la Compagnia che presta le garanzie assicurative.

20.2 Entrambe le finalità non richiedono il consenso degli interessati i dati trattati dalla FIASP non saranno esportati all'esterno né trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione.

20.3 Il conferimento dei dati richiesti ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico - motorio.

20.4 Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 21 - DÉPLIANT MANIFESTAZIONE

21.1 Il dépliant è da presentare al Comitato Territoriale di appartenenza, almeno tre mesi (3) prima dell'effettuazione della manifestazione, deve contenere:

a. Indicazione che le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP va indicata la

b. Organizzazione e denominazione del Gruppo e/o Associazione.

c. Comitato di appartenenza.

d. Numero e data di omologazione.

e. Simbolo della FIASP.

f. Simboli internazionali delle Federazioni a cui la FIASP è affiliata (IVV-EVV-TAFISA).

g. Data e luogo di ritrovo con sede di partenza ed arrivo.

h. Località di svolgimento della manifestazione.

i. Denominazione della manifestazione.

j. Tipo di disciplina sportiva.

k. Tipologia e lunghezza degli itinerari.

l. Orario di partenza e chiusura.

m. Divulgazione della Rivista "Sportinsieme", Concorso Piede Alato della FIASP e Concorsi Internazionali, nonché gli eventuali sponsor ufficiali della Federazione.

n. Modalità d'iscrizione.

o. Riconoscimento sostituire con dono sentire Guidi individuale e/o di Gruppo.

p. Indicazioni e termini ben definiti per entrare nella classifica dei Gruppi partecipanti.

q. Obblighi per i responsabili dei Gruppi della presentazione dell'elenco dei propri Partecipanti alle manifestazioni.

r. Informazioni generiche e caratteristiche del percorso, eventualmente con citazioni tecniche di planimetria e altimetria.

s. Elenco dei servizi offerti; assistenza sanitaria, servizio ristorazione, controlli natura e tipologia delle coperture assicurative.

t. Informazioni e/o indicazioni sul raggiungimento del luogo della manifestazione, orari dei mezzi di trasporto pubblici, ed eventuali aspetti culturali e storici dei luoghi dove transita la manifestazione.

21.2 I contributi di partecipazione con la dichiarazione dell'esenzione dell'imposta dell'IVA:

"Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell'Articolo 4, secondo e sesto periodo Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R). 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione in oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'Articolo 2, comma i lettera A-B- del Decreto Legislativo (D.Lgs). 460/97 e Art. 148 ex 111 comma 1 e 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)".

21.3 La dichiarazione per la divulgazione della manifestazione:

"Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L'Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione".

21.4 Per quanto previsto all'Art. 21.01 del presente Regolamento Applicativo Manifestazioni ludico – motorie:

a. Possono essere riprodotti simboli di altre Federazioni o Associazioni e pubblicizzati altri Concorsi non direttamente collegati alla FIASP, su espressa deroga alla norma concessa dal Consiglio Federale su indicazione del Comitato Territoriale, purché gli stessi organismi non siano regolati da normative che possano essere in contrasto con il credo, l'etica e le disposizioni FIASP.

b. L'Organizzazione può pubblicizzare sullo stesso dépliant anche eventi agonistici o non competitivi purché i due regolamenti siano riprodotti distintamente, uno per il settore ludico - motorio e uno per il settore agonistico o non competitivo.

ART. 22 - SERVIZIO D'ORDINE

22.1 L'Organizzazione deve curare adeguatamente le operazioni di assistenza per maggior sicurezza dei partecipanti.

ART. 23 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

23.1 Scopo del ristoro è quello di reintegrare le energie spese durante l'evento ludico motorio - sportivo, sostenere il fisico e creare un momento socializzante.

23.2 I ristori, gratuiti, devono essere allestiti su tutti gli itinerari al massimo ogni sei (6) km, dovranno rispettare le norme di igiene stabilite dall'attuale legislazione per la distribuzione dei generi alimentari e dovranno essere garantiti a tutti i partecipanti fino al termine della manifestazione.

23.3 Lungo il percorso e all'arrivo devono essere dislocati per tutti i partecipanti in possesso del documento di partecipazione punti di rifornimento energetico, in posizione adeguata, che tengano conto delle stagioni, delle condizioni atmosferiche, delle difficoltà del percorso e della lunghezza.

23.4 Nei punti di ristoro possono essere serviti cibi e bevande che corrispondano a criteri dietetici in particolare: the, caffè, bibite, integratori, sali, acqua, zucchero, frutta, biscotti e miele.

23.5 È severamente vietata la mescita e la distribuzione di ogni tipo di alcolico, anche se a bassa gradazione.

ART. 24 - ASSISTENZA SANITARIA

24.1 È uno dei servizi primari di garanzia prestati ai partecipanti.

24.2 Il servizio di assistenza deve essere adeguato al numero dei partecipanti, al chilometraggio e alle difficoltà del percorso, nello specifico il servizio di assistenza sanitaria deve comprendere la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di una ambulanza dotata di defibrillatore automatico DEA con personale formato ed in grado di intervenire presente al ritrovo dall'inizio della manifestazione.

24.3 Il personale in servizio d'assistenza sanitaria deve essere sempre in grado di raggiungere qualsiasi punto del percorso, con l'autolettiga o con specifiche attrezzature e mezzi di soccorso.

24.5 Particolare cura dovrà essere prestata tra il collegamento radio, telefonico e il servizio di assistenza sanitaria.

24.6 La mancata presenza dei mezzi di Soccorso sanitario non consente il regolare svolgimento della manifestazione sotto i simboli federali. In attuazione di quanto sopra, il Commissario Tecnico Sportivo incaricato notificherà l'inadempienza all'Organizzazione informandolo che decade ogni forma assicurativa FIASP, ritirerà ogni materiale e simbolo federale ma si soffermerà nel parterre per garantire ogni assistenza istituzionale ai soli Soci FIASP.

24.7 Inadempienze di questo tipo, nel rispetto dell'immagine della Federazione, non consentono l'accettazione della domanda di affiliazione alla FIASP per due anni consecutivi.

ART. 25 - CONTROLLI

25.1 Scopo del controllo è di stabilire il numero effettivo dei partecipanti che accedono agli itinerari, di verificare la presenza sui percorsi di soggetti non iscritti per i quali non verranno erogati i servizi connessi e per la validazione dei Concorsi gestiti dalla FIASP.

25.2 L'Organizzatore è tenuto a predisporre i controlli per tutte le manifestazioni FIASP che devono essere effettuati su tutti i percorsi previsti. I luoghi dei controlli devono essere scelti con cura e adeguatamente segnalati.

25.3 I controlli si effettuano sul documento di partecipazione esibiti dal partecipante con accorgimenti di difficile contraffazione.

25.4 Gli addetti ai controlli devono portare ben visibili elementi di riconoscimento e devono validare un solo documento di partecipazione a persona.

25.5 È consentito il controllo autogestito da parte del partecipante con modalità approvate dal Comitato territoriale e solo per eventi speciali.

ART. 26 - SERVIZI FEDERALI

26.1 A cura dell'Organizzazione deve essere predisposto nella sede di svolgimento della manifestazione, un luogo ben segnalato, attrezzato dal punto di vista logistico e adeguatamente protetto nel periodo invernale, dove il personale delegato dal Comitato Territoriale o dalla Segreteria, possa effettuare Servizi Federali.

26.2 Le persone delegate devono effettuare gratuitamente solo operazioni e servizi Federali.

ART. 27 – ATTIVITA' PROMOZIONALE

27.1 È possibile prevedere di consegnare al partecipante, che in sede di versamento del contributo di partecipazione a sostegno dell'evento versi un valore superiore alla quota base stabilita, un dono promozionale a ricordo dell'evento scelto dall'Organizzazione e dovrà essere personalizzato o con la denominazione della manifestazione o con la data di effettuazione della stessa o con altro mezzo che lo identifichi.

27.2 Il dono ha il significato di una promozione dell'immagine Federale in aggiunta ai servizi obbligatori offerti dall'Organizzazione, riservato a chi presenzia e a chi partecipa alla manifestazione, pertanto ne è vietato il mero fine commerciale anche se finalizzato all'attività di sostegno dell'Organizzazione.

27.3 Il dono deve avere un preciso riferimento culturale, sportivo, gastronomico, ecologico, artigianale, oppure può avere riferimento con la località di svolgimento della manifestazione, con la denominazione della stessa o con quella del Sodalizio organizzatore.

27.4 L'Organizzazione può proporre una o più iniziative promozionali per la stessa manifestazione, allestendo differenti documenti d'iscrizione per ogni riconoscimento disponibile.

27.5 Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammenda stabilita annualmente dagli Organi Centrali o Periferici competenti.

ART. 28 - RICONOSCIMENTI COLLETTIVI

28.1 Scopo principale del riconoscimento di gruppo è quello di creare un momento di effettiva partecipazione collettiva dei sodalizi e creare la cultura della reale rappresentanza: è pertanto vietata espressamente qualsiasi premiazione o riconoscimento collettivo che non faccia riferimento ai partecipanti effettivi il cui numero deve essere espresso nella "classifica dei Gruppi / Associazioni".

28.2 Le modalità di svolgimento della consegna dei riconoscimenti per i Gruppi / Associazioni sono a cura dell'Organizzazione che deve curare i modi per premiare i Gruppi / Associazioni realmente presenti. A tal fine la "classifica" può essere realizzata controllando gli effettivi partecipanti dei Gruppi / Associazioni sul percorso comune.

28.3 Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammende, stabilite ogni anno dagli Organi Centrali o Periferici competenti.

ART. 29 - ASSICURAZIONI

29.1 Con il versamento dei contributi di affiliazione stabiliti dalla Federazione automaticamente tutte le manifestazioni omologate dagli Organi competenti sono assicurate per responsabilità civile verso terzi e per garanzia assicurativa in caso di infortunio del partecipante. Tale assicurazione è stipulata direttamente e solo dalla FIASP tramite polizze che vengono depositate in Federazione e presso le sedi dei Comitati Territoriali.

29.2 Per quanto riguarda l'assicurazione a garanzia dell'infortunio in cui può incorrere il singolo partecipante la stessa è conforme alle norme disciplinanti la materia di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M) 03/11/2010 quindi è esclusivamente nominale ed è collegata allo status di socio FIASP che si acquisisce con l'affiliazione ed il suo rinnovo annuale; mentre per i non soci tale copertura è collegata al documento di partecipazione di cui all'Art. 19 del presente regolamento per la consegna del quale devono essere rilasciati i dati anagrafici dello stesso.

29.3 Il sistema assicurativo non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, che non abbiano il documento di partecipazione correttamente compilato con nome e cognome che non rispettino gli itinerari prefissati dalla organizzazione.

29.4 Nel caso d'infortunio dovrà essere denunciato immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP e non potranno essere accolte denunce di infortunio che giungano agli Organizzatori o a componenti degli Organi Periferici una volta terminata la manifestazione. L'infortunato entro le 72 ore successive all'evento infortunistico, dovrà inviare a mezzo raccomandata R.R., alla Compagnia Assicurativa indicata dalla Federazione, il documento di partecipazione e coincidente con il proprio lo status di "socio FIASP" "o di non socio giornaliero (partecipante giornaliero), la certificazione medica o di Pronto Soccorso, e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio. Tali documenti non devono essere inviati in Federazione, i Dirigenti degli Organi Periferici non potranno avere alcun ruolo di referenza nella apertura, chiusura e svolgimento della pratica stessa.

29.5 Il Gruppo e/o la Associazione Affiliati FIASP che organizzano la manifestazione hanno una copertura assicurativa denominata **POLIZZA TUTELA LEGALE – DIFESA PENALE** che copre in caso di bisogno le spese legali sostenute in sede penale ed amministrativa per imputazioni, colpose e contravvenzioni per fatti connessi ed attribuiti allo svolgimento della manifestazione, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. Le garanzie previste in polizza sono a beneficio del Presidente del Gruppo o Associazione o del soggetto formalmente dallo stesso delegato, con delega data in forma scritta e risultante dal registro verbale della società e che in forza di tale delega richiede alle autorità i nulla osta necessari per lo svolgimento della manifestazione.

a. La garanzia si intende prestata per la difesa penale degli Organi Centrali e Organi Periferici della Federazione e dei Presidenti delle singole Associazioni affiliate alla FIASP.

b. La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

- **DIFESA PENALE** per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.
- **DUPLICE DIFESA PENALE** per imputazioni colpose e contravvenzionali. A richiesta dell’Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.
- **IMPUTAZIONI DOLOSE** rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/ o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. – cd. Patteggiamento.
- **ILLECITI AMMINISTRATIVI** rimborso spese, competenze, onorari per l’Opposizione all’Autorità Competente in ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.
- **MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINI** rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. – cd. Patteggiamento – nonché ammissione all’oblazione.

c. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto

ART. 30 – SERVIZI

L'Organizzazione della manifestazione deve predisporre i seguenti servizi:

a. COLLEGAMENTO RADIO TELEFONICO - Per rapidi interventi di soccorso, d'informazione sullo svolgimento della manifestazione e, comunque, per la sicurezza degli Organizzatori e dei partecipanti, è obbligatorio predisporre un sistema di collegamento radio o telefonico efficiente. Gli addetti al servizio dovranno essere in stretto contatto con il servizio assistenza sanitaria. Nel caso di collegamenti radio mediante associazioni tipo radioamatori, è obbligatorio munirsi per tempo degli appositi permessi e concessioni.

b. IGIENICI - Nei pressi della partenza e dell'arrivo è obbligatorio predisporre un numero di servizi igienici sufficienti e proporzionati al numero dei Partecipanti. Soprattutto per manifestazioni a lungo percorso o di durata superiore alla media è opportuno prevedere il servizio docce, ove possibile.

c. CUSTODIA INDUMENTI - L'Organizzazione, servendosi di personale adeguato, potrà provvedere al servizio custodia indumenti o bagaglio per i partecipanti, in modo particolare per coloro che provengono da altri territori. Il servizio può essere effettuato con la sigillatura delle borse o dei bagagli tramite confezioni o sistemi idonei. Anche la custodia dei documenti e dei valori segue la stessa prassi.

d. TRASPORTO BAGAGLI - Per manifestazioni di trasferimento, o manifestazioni con partenza ed arrivo in luoghi non coincidenti, l'Organizzazione deve predisporre un servizio trasporto bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, il servizio deve seguire la prassi di quanto previsto al paragrafo precedente del presente articolo.

e. RECUPERO MARCIATORI - Il servizio recupero marciatori segue e sorveglia i Partecipanti in coda alle manifestazioni, ma deve evitare di arrecare loro fastidio o di sollecitarli a mantenere un'andatura più decisa.

ART. 31 - PUBBLICITA' – SPEAKER

31.1 È consentita durante le manifestazioni omologate la diffusione e/o la propaganda di solo altre manifestazioni federali.

31.2 Per tale attività è obbligatorio avere adempiuto agli obblighi di legge, se richiesti dalle Amministrazioni locali.

31.3 Non è ammessa nessuna diffusione di notizie o propaganda che faccia riferimento a organizzazioni politiche.

ART. 32 - CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

32.1 La manifestazione deve essere considerata chiusa dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo partecipante segnalato dal servizio "chiusura manifestazione".

32.3 La chiusura ufficiale della manifestazione si deve calcolare sulla base di una percorrenza non superiore ai cinque (5) km/ora, a partire dall'orario di partenza ultimo, fissato dall'Organizzazione.

32.3 La manifestazione è considerata conclusa anche prima del tempo massimo previsto, qualora il servizio "chiusura manifestazione" segnali che sugli itinerari non vi siano più partecipanti.

32.4 L'Organizzazione, soprattutto per manifestazioni di fondo o gran fondo, lungo gli itinerari allestiti, deve prevedere "cancelli fissi" di percorrenza, che serviranno a fermare i partecipanti che non vi transitino entro l'orario previsto, come da norma di cui Art. 32.02. manca numerazione sentire Guidi

ART. 33 - MANIFESTAZIONI FIASP CON OMOLOGAZIONE IVV

33.1 Le manifestazioni omologate per i concorsi IVV si devono contraddistinguere con la dicitura "Manifestazioni popolari internazionali".

33.2 La FIASP quale membro dell'IVV, "Federazione Internazionale degli Sport Popolari" ed "IVV-EUROPA **Federazione Europea Sport Popolari**", è autorizzata ed impegnata a diffonderne scopi e finalità nelle manifestazioni proposte dai Gruppi e/o Associazioni. La filosofia dell'IVV rientra nello spirito di interpretare la manifestazione come mezzo per incoraggiare la salute attraverso lo sport praticato, aumentare le reciproche conoscenze, incoraggiare la comunicazione fra i popoli, contribuire alla pace e alla comprensione tra le Nazioni.

33.3 Una delle iniziative maggiori dell'IVV Internazionale, sono i Concorsi per ottenere il "Distintivo Internazionale degli Sport Popolari".

33.4 Le attività sportive previste dall'IVV per ottenere il "Distintivo Internazionale degli Sport Popolari", sono:

a. Marce.

b. Marce di più giorni.

c. Marce guidate di un giorno.

d. Marce guidate di più giorni.

e. Marce serali.

f. Marce in notturna.

g. Percorsi permanenti con lunghe distanze.

h. Ciclismo turistico.

i. Escursioni guidate con sci da fondo.

j. Gruppo di cammino (si intende per Gruppo di cammino un'attività organizzata e programmata nella quale coinvolgere un gruppo di persone che, ritenute abitualmente sedentarie, si ritrovano, per camminare insieme lungo un tragitto prestabilito ed omologato dal Comitato Territoriale sotto la guida di un capo gruppo facente parte dell'organizzatore di riferimento, obiettivo della iniziativa deve essere quello di promuovere l'attività fisica quale modalità per favorire il benessere psicologico. Il capo gruppo deve avere le caratteristiche di tesserato Dirigente.

k. Marce guidate di uno o più giorni con "capitano di strada" - si intende per "capitano di strada" una persona adeguatamente matura e responsabile - che si adoperi di accompagnare gruppi di persone, turisti, marciatori occasionali su percorsi non necessariamente programmati da tempo o inseriti in un progetto tipo "gruppi di cammino" allo scopo di recuperare il gusto di svolgere dell'attività ludico - motoria per non meno di cinque (5) km. È compito del capitano di strada dare suggerimenti tecnici e assicurarsi che i partecipanti siano Soci FIASP. Il capitano di strada deve avere le caratteristiche di tesserato Dirigente.

I. Nuoto.

33.5 Ogni altra disciplina o percorso autorizzati direttamente dall'IVV e fatti propri dalla FIASP.

33.6 Per altri tipi di sport popolari, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'IVV.

33.7 Le norme per ottenere l'omologazione IVV sono contenute nel Regolamento Internazionale inerente l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive popolari.

ART. 34 - NORME DI CARATTERE GENERALE DELL'IVV

34.1 Discipline sportive:

a. Marce - Le Marce devono offrire almeno un percorso breve e uno medio. Può essere proposto un ulteriore percorso lungo ed uno inferiore ai 5 Km di 2 - 3 Km. per i diversamente abili.

- Percorso breve, minimo 5 - massimo 15 km.
- Percorso medio, minimo 16 km. - massimo 30 km.
- Rientrano nel merito del riconoscimento IVV, gli itinerari inferiori ai dieci km. qualora siano abbinati ad una distanza di cui all'articolo 34.01 del presente Regolamento.
- L'IVV demanda alle Federazioni nazionali aderenti, l'omologazione degli itinerari superiori ai 30 km.

b. Marce di più giorni - Le marce di più giorni devono contemplare una distanza minima di 25 km. al giorno. L'IVV demanda alle Federazioni Nazionali aderenti l'omologazione degli itinerari superiori ai 30 km.

c. Marce guidate di un giorno - S'intendono marce guidate le manifestazioni che prevedono una persona adibita a funzioni di "guida" che i partecipanti devono seguire, onde percorrere un itinerario le cui finalità non sono di natura puramente sportiva, ma storiche, ecologiche, culturali ecc. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km. Percorsi.

d. Marce guidate di più giorni - Le distanze da percorrere non devono essere inferiori ai 10 km. e non superiori ai 25 km al giorno. Ai fini dei Concorsi IVV si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km percorsi.

e. Marce serali - S'intendono marce serali le manifestazioni che iniziano non prima delle ore 16:00 con conclusione al tramonto come previsto dall'Articolo 34.01 lettera a - b e c del presente Regolamento mancano riferimenti sentire Guidi. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km percorsi.

f. Marce in notturna - S'intendono marce in notturna le manifestazioni che iniziano subito dopo il tramonto e che contemplano uno o più percorsi come previsto all'Articolo 34.01, lettera a - b e c mancano riferimenti sentire Guidi del presente Regolamento Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km percorsi.

h. Percorsi Permanenti - Vengono definiti Percorsi permanenti, quei percorsi fissi, accessibili tutti i giorni dell'anno, allestiti con distanze brevi o medie. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene ogni giorno un timbro per i km percorsi, e un timbro di presenza ogni sei mesi secondo le vigenti regole IVV.

i. Percorsi Permanenti a lunga distanza - I percorsi a lunga distanza (R.W.W.) comprendono una distanza non inferiore a centoventi km, con itinerari diversificati. Ai fini dei Concorsi IVV si ottiene un timbro per tutti i km. percorsi, un timbro di presenza ogni 42 km.

l. Cicloturismo - Le manifestazioni ciclo-turistiche devono prevedere almeno un percorso di 25 km. Ai fini dei Concorsi IVV, con tessere specifiche della disciplina del ciclismo, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i km percorsi.

m. Sci da fondo - Le manifestazioni di sci da fondo, devono prevedere: a) percorsi brevi di almeno 10 km; b) percorsi lunghi di almeno 20 km. L'IVV demanda alle Federazioni aderenti l'omologazione di itinerari superiori. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km percorsi.

n. Nuoto - Le manifestazioni di nuoto devono offrire un percorso breve e lungo: a) percorso breve non inferiore a 300 metri; b) percorso lungo non inferiore a 1000 metri. Nella scelta delle distanze deve essere osservato il tipo di acqua, la profondità e la sua temperatura. La preferenza deve esser data alle piscine pubbliche. Devono essere evitate acque profonde e con forti correnti per tutelare l'incolumità del partecipante. Tali manifestazioni non devono essere cronometrate. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene solo il timbro per la presenza (per manifestazioni di nuoto non viene data nessuna registrazione chilometrica).

ART. 35 - OMOLOGAZIONE DI MANIFESTAZIONI CON I SOLI SIMBOLI FIASP

35.1 La FIASP visti gli scopi che si prefigge, può omologare anche regolamenti di Manifestazioni promozionali e/o scolastiche con percorsi inferiori ai 5 km.

ART. 36 - IMMAGINE DELLA FEDERAZIONE

36.1 L'Organizzazione della manifestazione è tenuta a esporre in modo visibile i simboli della Federazione nonché i simboli delle Federazioni internazionali di appartenenza.

ART. 37 - DISPOSIZIONE COMUNE

37.1 Il nuovo Regolamento applicativo delle manifestazioni podistiche e di altre discipline sportive entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.